

Linee guida in materia di diritto d'autore

Parte generale

1 La definizione del diritto d'autore

Il **diritto d'autore** è l'istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti, sia di carattere morale (riguardanti la tutela della personalità di autore) che patrimoniale (riguardanti l'utilizzo economico dell'opera creata).

Questi diritti sorgono in capo all'autore con la creazione dell'opera; infatti l'art. 2576 del codice civile e l'art. 6 della legge sul diritto d'autore dispongono che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla *“creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”*.

Ciò significa che l'acquisizione del diritto è dato dal solo fatto della creazione dell'opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell'opera, un deposito o una registrazione (a tale proposito l'art. 106 della legge sul diritto d'autore dispone che l'omissione del deposito dell'opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l'acquisizione e l'esercizio del diritto d'autore).

Nell'art. 8 della legge sul diritto d'autore si afferma testualmente che *“è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale... ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa”*. Spetterà a chi contesta tale qualità provare che l'opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore.

2 Le fonti normative

Il sistema delle fonti del diritto d'autore è molto articolato, sia a livello internazionale che nazionale. In ambito internazionale, allo scopo di armonizzare la materia, per favorire la circolazione dei beni e la creazione del mercato comune, sono stati stipulati una serie di Trattati internazionali, a partire dalla Convenzione di Berna I (che costituisce la principale fonte internazionale in materia di diritto d'autore) nella sua ultima revisione del 1971, alla quale si legano i trattati WIPO del 1996 e sono state emanate molte direttive comunitarie.

A livello nazionale, manca nella nostra Costituzione un qualsiasi accenno esplicito alla tutela del diritto d'autore. Tuttavia le enunciazioni di alcuni principi generali della Carta Costituzionale non

sono privi di qualche rilievo (a tale proposito vengono in considerazione l'art. 2, l'art. 4, l'art. 9, l'art. 21 e 33; per la tutela patrimoniale del diritto d'autore si veda l'art. 35 c. 1). L'inclusione della disciplina dei diritti d'autore nel libro del lavoro del Codice Civile conferma questo assunto, in quanto la creazione dell'opera d'ingegno è considerata dalla legge come particolare espressione del lavoro intellettuale.

Le principali leggi italiane in materia di diritto d'autore sono: il Codice civile (artt. 2575 e ss., art. 2598 e ss.); il Codice penale (artt. 473 e ss., artt. 517, 518, 528, 529, 725); la Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni"(il cui testo originario risale al 1941 ed è stato interessato da circa una cinquantina di provvedimenti successivi, tra leggi e regolamenti); il Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"; la Legge 5 febbraio 1992, n. 93 "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro"; la Legge 18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore". Infine di particolare rilevanza anche il Regolamento dell'Autorità Garante per le Comunicazioni in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3 I soggetti tutelati

Come abbiamo visto al par. 1, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla *creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale*; inoltre per l'acquisizione del diritto non sono richiesti ulteriori adempimenti o formalità

Nello stesso paragrafo abbiamo visto che l'art. 8 della legge sul diritto d'autore stabilisce una presunzione legale di paternità.

Tale principio generale subisce delle eccezioni, come nel caso di alcune opere dell'ingegno create su commissione o da un dipendente nel corso del rapporto di lavoro. In queste ipotesi l'ordinamento riconosce che il soggetto che sostiene i costi necessari per la creazione dell'opera è il committente o il datore di lavoro.

La legge sul diritto d'autore (all'art. 12 bis) prevede che il diritto d'autore su software e banche dati creati dal lavoratore nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore spetti in linea di principio a quest'ultimo. Regola analoga si applica alle fotografie (art. 88) realizzate su commissione o nell'adempimento di contratti di impiego e per le opere del disegno industriale.

E' controverso se il principio dell'appartenenza al datore di lavoro abbia un valore generale o se sia applicabile solo alle tre ipotesi viste sopra. Nei casi dubbi sarà necessario valutare se il contratto di lavoro o di prestazione d'opera precisi chi sia il titolare dei diritti e per quali usi dell'opera.

Un'altra eccezione al principio dell'appartenenza dei diritti all'autore dell'opera è contenuta nell'art. 11 l.d.a., che prevede che ad alcuni soggetti pubblici e privati senza scopi di lucro (tra cui le Università) spettino i diritti d'autore sulle raccolte dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

Non sempre l'opera è realizzata da un solo autore. In alcuni casi l'opera è realizzata da soggetti diversi. In questi casi si distingue tra opere collettive e opere composte.

Nelle opere collettive (es. enciclopedie) i contributi sono distinguibili e gli autori sono titolari del diritto sulla parte o sulle parti dell'opera da ciascuno realizzata (art. 7 l.d.a.). Per quanto riguarda l'opera collettiva nel suo complesso, l'art. 7 l.d.a. prevede che i diritti sull'opera collettiva nel suo complesso spettino a chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

Nelle opere composte i contributi dei vari autori sono indistinguibili e inscindibili e il diritto d'autore appartiene in comunione a tutti i coautori (art. 10 l.d.a.).

4 Le opere tutelate

Secondo l'art. 2575 del Codice Civile e l'art. 1 della legge sul diritto d'autore (l.d.a.) sono oggetto del diritto d'autore: *“le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all'art 1 della legge sul diritto d'autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*. Al secondo comma dell'art. 1 l.d.a. è stabilito: *“sono altresì protetti i programmi per elaboratore... e le banche di dati”*.

L'art. 2 della legge precisa poi nel dettaglio quali sono le opere comprese nella protezione. A tale proposito è importante rilevare come dottrina e giurisprudenza considerino meramente esemplificativo il carattere dell'elencazione. Ciò consente di comprendere nella protezione categorie di opere non espressamente previste dal legislatore, ma comunque rientranti nel campo della letteratura, delle arti e delle scienze (quelle rientranti nel campo delle scienze non devono peraltro essere confuse con le invenzioni industriali che sono tutelate dal diritto dei brevetti o con altre innovazioni di carattere “tecnico” come per es. i modelli di utilità tutelati da ulteriori titoli di proprietà industriale .

4.1 Il concetto di creatività

Per poter essere protetta dal diritto d'autore un'opera dell'ingegno deve avere carattere creativo, deve cioè essere originale. Il requisito della creatività/originalità può essere inteso in due sensi diversi:

- in senso soggettivo, come contributo personale dell'autore (la c.d. impronta personale dell'autore);
- in senso oggettivo, nel senso che un'opera può essere considerata originale laddove essa non costituisca una semplice copia di una creazione preesistente.

E' fondamentale notare che la legge accorda la protezione ad un'opera dell'ingegno creativa/originalità in virtù del mero atto della sua creazione e dal momento stesso della creazione, senza che sia richiesta alcuna formalità costitutiva (es. registrazione, domanda rivolta ad un'autorità amministrativa ecc.).

4.2 La forma espressiva

Per godere di tutela, è necessario che l'opera frutto di una attività creativa si manifesti in una forma percepibile, che non rimanga a livello di mero pensiero. Tuttavia non occorre che l'opera sia necessariamente fissata su un supporto materiale, essendo sufficiente (ad esempio per le opere letterarie) una comunicazione orale. Così, ad es., costituisce un'opera tutelata dal diritto d'autore la lezione agli studenti esposta dal docente in forma orale.

5 I diritti patrimoniali d'autore

La legge riconosce all'autore delle prerogative di carattere patrimoniale. La legge, da un lato, attribuisce all'autore dell'opera una serie di diritti tipici, dall'altro riconosce all'autore un diritto onnicomprensivo di utilizzazione economica. L'autore ha infatti il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d'autore.

La titolarità di questi diritti crea per l'autore una *chance* di guadagno e costituisce un incentivo economico alla creazione e diffusione delle opere dell'ingegno, fondamentale per favorire la diffusione della cultura.

L'autore può esercitare i diritti esclusivi tipici previsti dalla legge stessa (art. 12 c. 2, 13-18, 61), quali il diritto di pubblicazione, il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci), il diritto di

trascrizione dell'opera orale, il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, il diritto di comunicazione al pubblico e, nello specifico, il diritto di radiodiffusione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, il diritto di noleggio e di dare in prestito, il diritto di modificazione.

I diritti tipici sopra menzionati sono indipendenti tra loro e il titolare può esercitarli sia congiuntamente che disgiuntamente e con riferimento all'intera opera o a ciascuna delle sue parti.

La durata dei diritti di utilizzazione economica è stabilita, dall'art. 25 legge sul diritto d'autore, per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Tale durata è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno.

6 I diritti morali

Indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell'opera, l'autore ha una serie di facoltà, chiamate **diritti morali**, che sono regolamentate agli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d'autore. Lo scopo del diritto morale è quello di proteggere la personalità dell'autore quale si manifesta nella sua opera, purché questa rientri tra quelle che possono formare oggetto di tutela.

Il diritto morale si estrinseca in alcune facoltà, quali:

- il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20), ossia il diritto di un soggetto di essere riconosciuto come autore dell'opera da lui realizzata, di rivendicarne in qualunque momento la paternità contro eventuali atti di usurpazione e di opporsi ai tentativi di falsa attribuzione della paternità di un'opera di cui non sia autore e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21). Nell'ambito del diritto di paternità rientra la facoltà dell'autore di far circolare la propria opera in forma anonima o sotto pseudonimo.
- il diritto all'integrità dell'opera, ossia il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'opera stessa (art. 20);
- secondo alcuni autori, il diritto di inedito cioè di scegliere se, quando, dove e in che modo divulgare la propria opera al pubblico o di scegliere di non divulgarla affatto (art. 24)
- il diritto di ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).

L'autore ha inoltre altri due diritti, la cui natura è ibrida, morale e patrimoniale insieme: il "diritto di inedito" (ossia il diritto di scegliere se, quando, dove, come divulgare la propria opera o il diritto di scegliere di non divulgarla affatto) e il "diritto di ritiro dell'opera dal commercio" (che può essere

esercitato soltanto per gravi ragioni di ordine morale, salvo l'obbligo di indennizzare i soggetti cui siano stati ceduti i diritti economici sull'opera.

Il diritto di paternità e il diritto all'integrità dell'opera sono irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili.

Infine il diritto morale è inalienabile, ovvero non può essere ceduto in alcuna forma.

7.1 I limiti del diritto d'autore: la non proteggibilità delle idee

Il primo limite al diritto d'autore è quello che deriva dal fatto che le idee contenute in un'opera sono liberamente appropriabili da chiunque. Infatti possiamo avere più opere incentrate su uno stesso argomento, anche se espresse in forma diversa.

Il diritto d'autore pertanto tutela soltanto la forma espressiva di un'opera e non anche le idee in essa contenute.

E' importante, a questo punto, chiarire quando possiamo parlare di una forma (tutelata dal diritto d'autore) e quando ci troviamo invece di fronte a semplici idee. A questo proposito, con riferimento alla forma di un'opera, possiamo distinguere tra due elementi complementari entrambi tutelati dal diritto d'autore, la c.d. "forma esterna" e la c.d. "forma interna".

La forma esterna è la forma, immediatamente percepibile dai sensi, con cui si esprime un'opera (così, ad esempio, la sequenza delle parole che costituiscono un romanzo o la composizione delle figure rappresentate in un quadro): siamo in questo caso in presenza della "forma espressiva" vera e propria.

La forma interna indica la particolare relazione tra gli elementi espressivi di cui si compone l'opera (ad es. la trama di un romanzo o il particolare rapporto tra le figure o i colori che compongono un quadro): in questo caso siamo di fronte alla "struttura" dell'opera. E' impossibile delineare delle regole generali per distinguere tra le idee contenute in un'opera (il "contenuto") e la forma interna (la "struttura") e così dovrà condursi un'analisi caso per caso in relazione a ciascuna opera specifica.

7.2 I limiti del diritto d'autore: la durata limitata del diritto d'autore

Il diritto d'autore, o meglio, le sole prerogative patrimoniali riservate all'autore hanno una durata circoscritta nel tempo, mentre i diritti morali sono imprescrittibili. Infatti, dopo la morte dell'autore, il diritto di paternità intellettuale e quello all'integrità dell'opera possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 23 della legge sul diritto d'autore, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro

mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'art. 25 l.d.a. prevede invece che i diritti di utilizzazione economica dell'opera durino per tutta la vita dell'autore più 70 anni dopo la sua morte, in seguito alla quale i diritti potranno essere esercitati dai suoi eredi. La l.d.a., agli artt. 115-117, regola la trasmissione agli eredi dei diritti dell'autore deceduto. Così dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, su istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici civile e di procedura civile.

La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e dagli artt. 116 e 117 l.d.a

Trascorsi i 70 anni dalla morte dell'autore, l'opera si considera "caduta in pubblico dominio" ovvero non è più soggetta al diritto d'autore.

Nel caso delle opere composte dal contributo indistinguibile di più soggetti, la durata dei diritti di utilizzazione economica è determinata sulla base della vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive a ciascun soggetto spettano i diritti di utilizzazione economica sulla parte di cui egli è autore esclusivo. La durata dei diritti patrimoniali sull'opera collettiva nel suo complesso è di 70 anni dal momento della prima pubblicazione dell'opera. Quest'ultimo principio (dei 70 anni dalla prima pubblicazione) si applica anche per le opere anonime o pseudonime.

7.3 I limiti del diritto d'autore: il principio di esaurimento del diritto

Un ultimo limite al diritto d'autore consiste nel c.d. principio di esaurimento del diritto di distribuzione dell'opera.

L'art. 17 l.d.a. prevede che, una volta che il titolare dei diritti o un soggetto da questi autorizzato (per es. un distributore) abbia messo in commercio o a disposizione del pubblico l'originale dell'opera o suoi esemplari, egli non ha più il diritto di controllare la successiva circolazione di tali supporti. Così il soggetto che abbia acquistato una copia dell'opera potrà rivenderla o regalarla, senza che il titolare del diritto di autore possa contestargli qualcosa.

Tuttavia è fondamentale chiarire che il principio di esaurimento riguarda unicamente il diritto di distribuzione dell'opera (così chi acquista una copia potrà rivenderla ma non riprodurla o esercitare diritti riservati al titolare del diritto, come ad es. il noleggio) e le copie materiali dell'opera (così

sarà possibile rivendere la copia fisica del CD acquistato in un negozio, ma non il file scaricato da internet).

Tale disparità di trattamento trova la sua ragion d'essere nel fatto che mentre la rivendita di una copia materiale dell'opera non provoca un aumento degli esemplari presenti sul mercato, invece la vendita di un file si estrinseca nella riproduzione del file stesso, con conseguente moltiplicazione delle copie presenti sul mercato.

8 La cessione dei diritti d'autore

Come abbiamo visto sopra, i diritti morali sono inalienabili e intrasmissibili, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti liberamente da parte dei loro titolari. La legge sul diritto d'autore (agli artt. 107-114) disciplina il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera dell'ingegno (la c.d. cessione dei diritti d'autore) fornendo alcune regole di carattere generale. Il modello normativo italiano è basato sul **principio della libera disponibilità** del diritto, pertanto il legislatore detta poche regole, lasciando alle parti la libertà di trasferire i diritti patrimoniali in tutti i modi e forme consentite dalla legge, anche oralmente. Tuttavia la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera deve essere provata per iscritto. Pertanto è sempre opportuno predisporre per iscritto i contratti di trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore.

Nell'ambito della generale nozione di trasferimento bisogna distinguere due ipotesi diverse: la *cessione* dei diritti (ossia il trasferimento della loro titolarità) e la *licenza* dei diritti (ossia il trasferimento del loro esercizio). Con il contratto di cessione del diritto, l'autore trasferisce la definitiva titolarità dei diritti e non potrà più esercitarli. Con il contratto di licenza, l'autore trasferisce il mero esercizio di tutti o di alcuni diritti patrimoniali, ma rimane titolare dei diritti sull'opera, per cui, allo scadere del contratto, riacquisterà la pienezza delle facoltà di godimento economico dell'opera.

Sia la cessione che la licenza possono essere totali o parziali (cioè riguardare tutti i diritti patrimoniali o solo alcuni di essi). Inoltre la licenza può avere carattere *esclusivo* o *non esclusivo*, con la conseguenza che nel secondo caso più soggetti saranno legittimati ad esercitare gli stessi diritti sull'opera.

La l.d.a. disciplina specificamente due fattispecie contrattuali "tipiche" di trasferimento del diritto d'autore: 1) il contratto di *edizione* (con cui l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare a mezzo stampa l'opera, pubblicazione che avverrà per conto e a spese dell'editore stesso); 2) il contratto di *rappresentazione ed esecuzione* con cui l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera.

9 Le sanzioni in caso di violazione del diritto d'autore

La legge prevede pesanti sanzioni in caso di violazione del diritto d'autore. Le sanzioni possono essere di natura civile e, in molte ipotesi, anche di natura penale e amministrativa.

Con riferimento alle sanzioni civili, la legge prevede che, in caso di lesione di un diritto di utilizzazione economica, il titolare del diritto possa agire in giudizio per ottenere la distruzione delle copie illecitamente realizzate o l'eliminazione dello stato di fatto da cui risulta la violazione e per ottenere il risarcimento dei danni. Il risarcimento dei danni è dovuto sia quando la violazione è dolosa che quando è colposa.

Con riferimento alle sanzioni penali, le sanzioni oscillano da ipotesi in cui viene irrogata solo una multa a ipotesi in cui è prevista la pena della reclusione. La responsabilità penale normalmente ha carattere doloso. Nel caso in cui le azioni previste come reato siano compiute senza dolo ma solo con colpa, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino a € 1032,00.

Le sanzioni amministrative di carattere pecuniario si applicano in tutti i casi in cui sia commesso un reato in materia di diritto di autore, unitamente all'applicazione delle sanzioni penali.

Le sanzioni civili, penali e amministrative sono cumulabili tra loro.

Parte speciale

1. Diritto d'autore e attività di ricerca

La redazione di un elaborato frutto di attività di ricerca scientifica può comportare problematiche riguardanti i riferimenti o richiami di opere altrui.

L'art. 70 della L. n. 633/1941 (che prevede testualmente al primo comma che *“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per*

fini non commerciali”) permette di effettuare il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, quindi ai fini didattici e scientifici.

Ma che cosa significa “citare” altri autori, “elaborare” e “rielaborare” concetti già espressi da altri autori in opere autorevoli? Si tratta, infatti, di nozioni non facilmente distinguibili tra di loro, prive di una definizione giuridica precisa nell’ambito del diritto d’autore.

Secondo la dottrina maggioritaria, per “citazione” si intende la possibilità di riprodurre testualmente, in un elaborato, il pensiero espresso da un altro autore in un’opera già pubblicata.

E’ lecito citare, come stabilisce l’art. 70 della L. n. 633/1941, un’opera altrui a scopo di critica o dissertazione, tuttavia occorre limitarsi ad utilizzare soltanto le parole strettamente indispensabili per confutare o sostenere la tesi espressa dall’autore dell’elaborato. La norma stabilisce inoltre che debba sempre essere inserito insieme alla citazione il nome dell’autore, il titolo e l’editore dell’opera citata.

Il comma 3 del citato articolo prevede poi che *“Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.”*

Per “riassunto”, “elaborazione”, o “rielaborazione”, si intende invece la possibilità di esporre le idee che sono già state enunciate da altri autori attraverso l’elaborazione creativa delle stesse, in modo che l’elaborazione scientifica presenti indici di originalità sia nei concetti che nella tecnica compositiva.

E’ invece illecito riproporre un’opera altrui anche attraverso parole diverse, anche in sintesi o riassunte, poiché si configura un’attività di plagio e quindi rilevante sia penalmente che civilmente.

Come abbiamo visto nella parte generale, la L. n. 633/1941, nella sezione II, disciplina le sanzioni penali previste per la violazione del diritto d’autore, nonché le difese che un autore può porre in atto in presenza di una violazione.

Particolare attenzione è necessaria quando in un elaborato scientifico si utilizzano opere di natura diversa da quella letteraria, come le opere fotografiche, protette dalla legge sul diritto d’autore “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

La legge al riguardo distingue tra:

-riproduzioni fotografiche, cioè “le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” che non beneficiano di alcuna specifica protezione e quindi possono essere inserite all’interno di un elaborato scientifico liberamente e senza il consenso dell’autore;

-semplici fotografie, cioè le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, ivi comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”. Esse sono oggetto di tutela quando sulla fotografia è indicato il nome del fotografo, la data di produzione, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Al fotografo spettano il diritto di riproduzione e di diffusione per 20 anni, per cui la fotografia potrà essere utilizzata con il consenso dell’autore e dietro pagamento di un equo compenso;

-opere fotografiche cioè fotografie che si qualificano come opere poiché presentano per il loro valore artistico un contributo creativo rilevante e quindi sono tutelate come le altre opere dell’ingegno. Per essere utilizzate è necessario il consenso dell’autore, senza nessuna possibilità di modifica dietro il pagamento di un equo compenso. I diritti patrimoniali su queste opere si estinguono dopo settanta anni dalla morte dell’autore.

Vi sono poi i “ritratti” cioè fotografie che riproducono l’immagine di una persona, che (secondo le regole generali) deve autorizzarne l’utilizzazione. Se si tratta però di una persona nota, o riprodotta per l’ufficio pubblico che ricopre, o fotografata in un luogo pubblico, per scopi di giustizia o di polizia o per scopi didattici, scientifici o culturali, non è necessario il consenso. La fotografia non potrà essere riprodotta per arrecare danno alla reputazione o al decoro della persona raffigurata.

La suddetta normativa si applica anche nel caso in cui l’autore sia sconosciuto.

Nel caso di pubblicazione di un elaborato scientifico, in versione cartacea o on line, il diritto d’autore sarà regolamentato nel contratto di edizione stipulato tra l’autore e l’editore.

In ogni caso l’autore rimane sempre titolare dei diritti morali sull’opera, mentre ciò che trasferisce all’editore è soltanto il diritto di sfruttamento economico sulla stessa.

E’ importante ricordare che, se il diritto di sfruttamento economico è ceduto in maniera definitiva, l’autore perde la possibilità di utilizzare la sua stessa opera. Qualora invece la trasmissione di tale diritto fosse circoscritta a un periodo di tempo definito (detto periodo di embargo), alla scadenza dello stesso l’autore riacquista tutti i diritti sull’opera.

2. Diritto d’autore e attività didattica

L’utilizzo di materiale didattico da parte del docente può comportare problematiche relative al diritto d’autore.

In particolare, si fa una distinzione a seconda che il docente utilizzi, a scopi didattici, materiale (slide, dispense, grafici e tabelle) proprio o di altri autori.

- Nel caso di utilizzazione di materiale didattico proprio occorre distinguere:

- se il materiale è stato creato solo al fine di utilizzarlo nello svolgimento delle lezioni, il docente lo può utilizzare liberamente;
- se il materiale è frutto di attività di ricerca scientifica ed è stato oggetto di pubblicazione, il docente deve verificare di non avere ceduto i propri diritti all'editore .
- Nel caso di utilizzazione di materiale didattico di altri autori:
 - il docente deve citare il nome dell'autore, dell'editore e dell'eventuale traduttore o curatore, dopo averne acquisito il consenso;
 - qualora si tratti di un' opera pubblicata digitalmente, il docente deve verificare la tipologia di licenza che accompagna l'opera, per capire quali sono i diritti concessi dall'autore agli utenti per l'utilizzo dell'opera stessa. Infatti, l'accesso pubblico ad un opera su internet non significa che l'opera sia di dominio pubblico.

Non solo i docenti, ma anche gli studenti devono confrontarsi con il diritto d'autore.

Il caso più frequente riguarda l'assistere alle lezioni, il prendere appunti o registrare la lezione del docente.

Se è vero che "I corsi sono pubblici", come stabilisce l'art. 150 del TU approvato con RD n. 1592/33, è anche vero che le lezioni universitarie potrebbero rientrare nelle opere protette dal diritto d'autore.

Infatti, qualora il professore integri la lezione con contenuti creativi e innovativi, la lezione stessa può essere ricompresa tra le opere didattiche espresse in forma orale, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali in materia di diritto d'autore, lo studente non potrà registrare la lezione senza l'autorizzazione (espresa o implicita) del docente. In questa ipotesi il docente potrebbe consentire la registrazione, a fronte di un impegno scritto (da parte degli studenti che registrano) di effettuare la registrazione solo a scopo personale e di studio.

Nel caso degli appunti presi durante la lezione, siamo in presenza di un'opera scritta derivata da un'opera orale (la lezione) e la sua realizzazione non è di per sé vietata dalla legge, purché l'uso rimanga circoscritto all'ambito privato. Infatti, nel caso in cui lo studente decida di riprodurre e vendere i propri appunti, trattandosi di utilizzazione economica di un'opera derivata, occorre che lo studente acquisisca l'autorizzazione del titolare dei diritti sull'opera originaria ovvero del docente.

3. Studenti e diritto d'autore

L'applicazione della normativa sul diritto d'autore al settore delle tesi ed elaborati finali degli studenti (tesi di laurea magistrale, elaborati finali per le lauree triennali, tesi di dottorato, tesi di

specializzazione, tesine di master e perfezionamento) è piuttosto complessa e rileva sotto un duplice aspetto: da un lato riguarda i termini ed il limite dell'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore nella redazione delle tesi, ovvero come scrivere una tesi nel rispetto dei diritti d'autore altrui, dall'altro ai fini dell'individuazione della tutela che spetta allo studente quale autore della tesi.

3.1 Utilizzo di materiale altrui nella tesi

Sui siti di molte Università e nelle “linee guida della CRUI per il deposito delle tesi di dottorato”, alle quali si rinvia per una disamina completa, sono indicate le regole da seguire nell'utilizzo di materiali altrui nelle tesi. In generale, si possono inserire nelle tesi materiali e parti di materiali di pubblico dominio oppure quelli per i quali si è ottenuta, per iscritto, l'autorizzazione al loro uso dagli aventi diritto. Tali materiali altrui possono essere utilizzati solo se vengono “rielaborati”. Inserire nella tesi materiali altrui (con la tecnica del copia/incolla) per i quali non si sia ottenuta regolare autorizzazione, e senza citare la fonte, costituisce una grave violazione perseguibile penalmente e civilmente. E' possibile inserire brevi citazioni da altre opere tutelate dal diritto d'autore, solo menzionandone la fonte (nel testo e nella bibliografia) e nei limiti previsti dall'art.70 della legge sul diritto d'autore. L'inserimento di parti di articoli va usato con grande cautela, poiché oltre al diritto di eventuali autori possono sussistere anche i diritti editoriali (occorre quindi l'autorizzazione di tutti gli aventi diritto). Si ricorda poi agli studenti che qualsiasi opera pubblicata in internet è soggetta alla stessa tutela di ogni altra opera pubblicata in formato analogico, e anche se in questi casi il materiale è ad accesso pubblico, ciò non vuol dire che sia di pubblico dominio. Anche in questo caso si ribadisce che non si può usare indiscriminatamente il materiale scaricato da internet e inserirlo, senza autorizzazione degli aventi diritto, in pubblicazioni.

La richiesta di utilizzo di materiali di terzi deve essere inviata all'avente diritto indicando sempre in modo dettagliato il materiale per cui si richiede l'autorizzazione, i dettagli sull'uso (ad esempio articolo intero, alcune pagine, alcuni grafici o tabelle, etc.) e il tipo di utilizzo del materiale stesso.

In conclusione, lo studente deve essere consapevole che nella redazione della tesi devono essere rispettati i diritti e le creazioni altrui e che tale obbligo vale sia per la versione cartacea che per la versione digitale del suo lavoro.

3.2 Tesi di laurea e tutela del diritto d'autore

La tesi di laurea (di specializzazione, di dottorato, di master) è un documento con una duplice valenza: documento amministrativo necessario ai fini del conseguimento del titolo universitario ma anche opera intellettuale di carattere creativo, a contenuto scientifico ed, in quanto tale, tutelata dalla legge sul diritto d'autore. Lo studente o il dottorando, autore della tesi, ha piena titolarità dei diritti su di essa. La tesi, in quanto espressione del lavoro intellettuale, è meritevole di tutela, ancorché in concreto non sia conoscibile dai terzi per la scarsa diffusione o perché rimasta inedita, e quindi indipendentemente dal fatto che essa venga effettivamente pubblicata o resa disponibile al pubblico. La data del deposito della tesi, nonché quella di discussione orale dell'opera, non dovrebbero lasciare adito a dubbi circa l'originalità della tesi rispetto ad eventuali utilizzi dell'elaborato successivi, anche parziali, senza l'assenso del laureando/to autore.

Alcune pronunce giurisprudenziali hanno tolto ogni dubbio sia sul riconoscimento del carattere creativo della tesi di laurea e quindi della natura di opera dell'ingegno, sia sulla titolarità del diritto d'autore in capo al laureando/to (e dottorando ecc.), precisando che “le direttive di controllo, sorveglianza, ingerenza, talvolta anche pregnanti, esercitate da un professore sullo svolgimento di una tesi di laurea, non impediscono che la tesi sia risultato precipuo dell'attività creativa del laureando tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore, per cui la riproduzione pressoché integrale di una tesi di laurea altrui costituisce contraffazione di questa” (Corte App. Perugia 22.2.1995, n.25), e ancora che “la tesi di laurea, in quanto espressione del lavoro intellettuale dell'autore/laureando, è suscettibile di protezione ai sensi della normativa sul diritto d'autore...” (Corte App. Cagliari, 23.5.2006). Sia la giurisprudenza che la dottrina hanno quindi chiarito definitivamente che lo studente pur raccogliendo indicazioni di diversa origine (suggerimenti, spunti), cogliendo l'essenza delle idee comunicategli anche dal relatore, dai tutors o altre figure, confeziona poi un prodotto originale di cui soltanto lui è autore. Lo studente, quindi, quale “autore” della tesi ha piena titolarità dei diritti morali ed economici su di essa. Unico limite ai diritti di utilizzazione economica, riguarda l'ipotesi in cui il lavoro della tesi rientri in un programma di ricerca finanziato da terzi. In questo caso è il contratto con l'ente finanziatore che stabilisce se e quali diritti di utilizzazione economica spettano all'autore e all'Università.

3.3 Deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti

Nell'ottobre 2007 sono state adottate dal Gruppo Open Access della CRUI, "linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti", al fine di dare attuazione ai principi della *Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica*.

Il documento sottolinea come ormai le tesi di dottorato siano indiscutibilmente considerate prodotti di ricerca a tutti gli effetti e quindi facciano parte di quei documenti che dovrebbero essere pubblicamente accessibili secondo le raccomandazioni della Commissione Europea.

Le tesi di dottorato sono infatti documenti che oltre a chiudere un percorso di studio e che le Università sono obbligate a conservare, costituiscono una tappa quasi conclusiva di un lungo itinerario di ricerca. L'approvazione da parte del Collegio dei docenti del dottorato e il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice ne certificano i requisiti di originalità e di contributo del sapere; le tesi di dottorato subiscono dunque un processo di validazione molto accurato. Da qui l'esigenza e l'auspicio espresso nelle linee guida, della previsione e regolamentazione da parte delle Università italiane del deposito delle tesi di dottorato in archivi ad accesso aperto. Il documento della CRUI ricorda poi che il deposito legale delle tesi di dottorato presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze è un obbligo e che la volontà e i diritti dei dottori di ricerca, (titolari del diritto d'autore sulla tesi), non può eludere quest'obbligo di legge. Le linee guida prevedono infine i casi e la durata di eventuali periodi di "embargo" (periodo durante il quale la tesi archiviata in un deposito istituzionale risulta secretata ed accessibile solo per la parte dei metadati); periodo di tempo che può variare dai sei ai dodici mesi oppure, in casi eccezionali, per un periodo massimo di tre anni.

3.4 Regolamento di Ateneo per il deposito degli elaborati finali e delle tesi.

L'Università di Pisa, ha adottato un apposito regolamento per disciplinare i criteri e le procedure da adottare per la raccolta, l'accessibilità e la conservazione delle tesi in formato digitale discusse presso l'Università. Il regolamento, recependo in pieno le suddette Linee guida, stabilisce che le tesi di dottorato, di specializzazione e le tesi di laurea magistrale, anche a ciclo unico, "devono essere fin dall'origine digitali ed essere inserite nell'archivio elettronico di ateneo per le tesi (sistema ETD). Più in particolare per i dottorandi è previsto che il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca sia subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Università procede ad effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Il regolamento individua le fattispecie in presenza delle quali l'accessibilità alle tesi di dottorato (di specializzazione e di laurea) può essere limitata, su richiesta espressa e motivata del dottorando, controfirmata dal *tutor*: a) la tesi è in attesa di pubblicazione, b) nella tesi sono contenuti dati sensibili, c) la tesi è finanziata da enti esterni, che vantano diritti sulla stessa e sulla pubblicazione, d) la tesi presenta elementi di innovazione per i quali sia stata attivata la procedura di tutela brevettuale.

Il periodo massimo di secretazione consentito è pari a 36 mesi. Allo scadere di tale periodo è previsto che la tesi venga comunque resa liberamente consultabile.

4. La nuova tutela del diritto d'autore on line e considerazioni generali alla luce delle prime applicazioni pratiche

Il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, **Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013**, emanato ai sensi del D. lgs. 9 aprile 2003, n. 70, si propone, come finalità, quella di promuovere lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e soprattutto quello di garantire una corretta fruizione delle opere stesse, indicando una serie di procedure volte alla accertamento ed alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il regolamento attribuisce una serie di funzioni alla Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, a garanzia della tutela e quindi dello sviluppo delle opere digitali. In particolare, istituisce un Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali, presieduto dal Segretario generale dell'Autorità.

Il comitato ha lo scopo di promuovere la semplificazione nell'attività di distribuzione di opere digitale, anche per favorire l'accesso alle stesse, nonché l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi delle società per informazioni.

Quanto alle modalità di intervento dell'Autorità, il regolamento prevede che qualora un soggetto ritenga che un'opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina Internet in violazione della legge sul diritto d'autore, detto soggetto può presentare un'istanza all'Autorità, chiedendone la rimozione.

L'intervento dell'autorità giudiziaria sulla medesima questione farà sì che la Direzione archivi gli atti, trasmettendoli al giudice competente.

Il Regolamento prevede altresì una serie di disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore su servizi di media, cioè servizi resi attraverso mezzi radiotelevisivi. Difatti l'istanza all'Autorità può essere proposta anche nel caso in cui un soggetto ritenga che la diffusione di un

programma inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media violi la legge sul diritto d'autore.

Da un'analisi sull'applicazione del regolamento in esame compiuta dal Consiglio dell'Autorità, è emerso che nei primi mesi di applicazione (aprile /settembre) del regolamento, sono state trasmesse 108 istanze.

Di queste istanze, il 22% ha riguardato violazioni massive, consistenti, o di particolare gravità esaminate con la procedura d'urgenza.

Nel 39% dei casi le istanze sono state archiviate a seguito di adeguamento spontaneo. In alcuni casi inoltre le rimozioni spontanee dei contenuti hanno riguardato siti con server localizzati all'estero.

In particolare, l'adeguamento spontaneo è da considerarsi un dato particolarmente significativo a dimostrazione dell'efficacia della regolamentazione e della sua capacità di deterrenza.

Questo anche grazie al fatto che è stata attivata una procedura in cui, attraverso l'invio della segnalazione dell'avvio del procedimento, vengono coinvolte tutte le parti in gioco, dall'uploader, al titolare delle pagine e al gestore del sito: raro caso di procedimento amministrativo in cui si dà spazio anche a parti che non sono oggetto del procedimento stesso.

Si fa però presente che la definizione di opera digitale data da l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è piuttosto restrittiva, riferendosi esclusivamente a quelle opere diffuse attraverso le reti di comunicazione elettronica.

In realtà nell'accezione del linguaggio corrente per opera digitale si può intendere anche ciò che non viene diffuso on-line. Tramite esemplificazioni il Regolamento ha indicato alcune fattispecie di opere digitali dalle quali restano infatti fuori opere digitali come il design di siti Web e piattaforme, le opere derivate, i siti Internet approntati da blogger e creativi. Tutto questo scenario, fatto di opere protette dal diritto d'autore e che sono la maggior espressione delle potenzialità del mezzo Internet, non è disciplinato nel Regolamento, perché l'intento è di individuare un meccanismo di tutela che miri in primis a ripristinare una differenza di velocità tra il mondo delle cose concrete e il mondo dell'on-line.

In definitiva, secondo esperti del settore, ciò che nasce all'interno dello scenario e delle potenzialità della rete, pur avendo bisogno di tutela resta fuori dall'obiettivo del Regolamento in questione.

